

NEWSLETTER SPECIALE

Il D.Lgs. n. 209/2024 del 31 dicembre 2024 cd. "Correttivo" al Codice dei contratti pubblici

Le principali modifiche per gli appalti di forniture e servizi

- **Articolo 11 - Principio di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di settore.**
 - Il CCNL "impiegato nell'attività oggetto dell'appalto" deve essere indicato già nei documenti iniziali e nella decisione di contrarre (comma 2); viene stabilita una specifica disciplina per le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie (comma 2bis).
 - L'**Allegato I.01** introduce criteri e modalità per l'individuazione del CCNL e per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza.

- **Articolo 35 - Accesso agli atti.**
 - Sono esclusi dall'esercizio del diritto di accesso (anche) i segreti commerciali, risultanti da "scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico" (comma 4). In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE (comma 5bis).

- **Articolo 49 - Principio di rotazione.**
 - La deroga al principio di rotazione - ammessa solo in caso di effettiva assenza di alternative e previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore - richiede anche la valutazione della stazione appaltante in relazione alla "qualità della prestazione resa" dall'esecutore uscente (comma 4).

- **Articolo 53 - Garanzie provvisorie e definitive.**
 - Alle garanzie provvisorie e definitive degli appalti sottosoglia UE non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 (possessione di certificazioni, PMI, ecc.), né gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2, per ribassi superiori al 10% e al 20% (comma 4bis).

- **Articolo 57 - Clausole sociali dei bandi di gara e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.**
 - Negli appalti di lavori e servizi (i) devono essere previste, come requisiti necessari, specifiche clausole sociali e conseguenti impegni che l'operatore economico assume in sede di offerta (comma 1) e (ii) sono previsti meccanismi e strumenti premiali (comma 2bis) al fine di realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate.
 - L'**Allegato II.3** individua i meccanismi e gli strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa.

➤ **Articolo 59 - Accordi quadro.**

- Nella decisione a contrarre degli accordi quadro multi-operatore devono essere indicate le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici “al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi”, nonché le esigenze di programmazione sulla base dei fabbisogni (comma 1).
- Se in fase di stipula o in corso di esecuzione dei contratti attuativi non è possibile preservare o ripristinare l’equilibrio contrattuale, la SA o l’operatore economico possono non procedere alla stipula o chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (comma 5bis).

➤ **Articolo 60 - Revisione prezzi.**

- Per i contratti di servizi e forniture, rimane invariata la clausola obbligatoria di revisione prezzi: aumento del 5% dell'importo complessivo e riconoscimento dell'80 % del valore (commi 1 e 2) e, in aggiunta, è prevista la facoltà di inserire nel contratto meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente indicato (comma 2bis).
- La variazione dei prezzi deve essere rilevata sulla base di indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie (comma 3bis).
- L’**Allegato II.2 bis** disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi specificando anche le modalità di individuazione degli indici sintetici.

➤ **Articolo 61 - Contratti riservati.**

- Per gli affidamenti sottosoglia, non di interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti possono riservare alle PMI il diritto di partecipazione alle gare o l'esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento (comma 2bis).

➤ **Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti.**

- In caso di malfunzionamento anche parziale del FVOE, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione la stazione appaltante è autorizzata a disporre l’aggiudicazione, previa autodichiarazione del concorrente in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione; resta salva l’esclusione, la revoca dell’aggiudicazione, o l’inefficacia del contratto in caso di esito negativo del successivo controllo (comma 3bis).

➤ **Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale.**

- Negli appalti di servizi e forniture, il fatturato globale che può essere richiesto come requisito di capacità economico finanziaria, in misura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, può essere maturato “nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni” - anziché nel triennio - precedenti a quello di indizione della procedura (comma 11).
- Negli appalti di servizi e forniture, l’esecuzione di “contratti analoghi” richiesta come requisito di capacità tecnica e professionale viene presa in considerazione in relazione agli ultimi dieci anni - anziché nel triennio - precedenti alla data di indizione della procedura (comma 11).

➤ **Articolo 104 – Avvalimento.**

- In caso di avvalimento premiale l’impresa ausiliaria può partecipare alla stessa gara solo se dimostra in sede di offerta, con adeguato supporto documentale, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre l’ausiliaria stessa e l’ausiliata ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante può chiedere chiarimenti ad entrambe le imprese, assegnando un termine congruo non prorogabile (comma 12).



- **Articolo 106 - Garanzie per la partecipazione alla procedura.**
 - La garanzia fideiussoria - emessa e firmata digitalmente - deve essere verificabile non solo tramite emittente o piattaforme operanti con tecnologie basate sui registri distribuiti, ma anche tramite registri elettronici qualificati ex Regolamento UE 910/2024 (comma 3).
 - La riduzione della garanzia del 10% è ammessa anche in caso di verifica telematica della garanzia sul sito internet dell'emittente (comma 8).

- **Articolo 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti.**
 - Negli appalti di forniture o misti i possono essere previsti dei criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la ragione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 7).

- **Articolo 119 - Subappalto.**
 - Nei contratti di subappalto almeno il 20% delle "prestazioni subappaltabili" deve essere riservato a favore delle PMI; gli operatori possono indicare una diversa soglia per ragioni connesse all'oggetto del contratto o al mercato di riferimento (comma 1).
 - Nei contratti di subappalto e nei subcontratti deve essere inserita la clausola di revisione del prezzo (comma *2bis*) e il subappaltatore deve applicare il CCNL del contraente principale o un contratto equivalente (comma 12).
 - Nei subappalti a cascata si devono applicare le stesse previsioni del Codice applicabili al contratto di subappalto (comma 17).
 - I certificati relativi alle prestazioni di appalto eseguite dai subappaltatori possono essere utilizzati solo dagli stessi subappaltatori per ottenere o rinnovare la SOA (comma 20).

- **Articolo 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.**
 - È stato precisato che "per i contratti pluriennali" solo "di servizi e forniture" l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile ed è corrisposto entro 15 giorni dall'inizio della prima prestazione utile per ciascuna annualità (comma 1).

- **Articolo 126 - Penali e premi di accelerazione.**
 - Il range di importo delle penali da ritardo viene aumentato: il valore minimo da 0,3‰ a 0,5‰ e il valore massimo dal 1‰ al 1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale (comma 1).
 - Anche negli appalti di servizi e forniture può essere previsto il riconoscimento di "premierità", ove compatibile con l'oggetto dell'appalto e stabilendo nel bando della gara i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e dell'ammontare (comma *2bis*).

- **Articolo 193 - Finanza di progetto.**
 - Il decreto Correttivo ha sostituito integralmente l'articolo 193 del Codice al fine di chiarire le modalità applicative dell'istituto della finanza di progetto e di incentivarne ulteriormente l'utilizzo; in particolare, ha introdotto specifiche disposizioni che mirano ad assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte.

- **Articolo 215 - Collegio Consultivo Tecnico.**
 - Negli appalti di servizi e forniture la nomina del Collegio Tecnico Consultivo è facoltativa e non è più obbligatoria, nemmeno per gli appalti di importo superiore a 1 milione (comma 1).